

REPUBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1775/14
1775/14
N° 460/14
N° 6860/14 Cron
N° 4665/14 Rep.

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 scxies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

nei confronti di :

e con la chiamata

in causa di

MOTIVAZIONE

chiede la condanna di : al risarcimento dei danni
subiti il giorno 18/1/2012 quando, uscendo dai locali della concessionaria
d'auto, cadeva a terra a causa di uno scalino non segnalato e non visibile e si
procurava lesioni consistite nella frattura composta del malleolo peroneale
sinistro: deduce la responsabilità di ai sensi dell'art. 2043
cod. civ..

La domanda va respinta.

Il fatto della caduta è pacifico in causa e lo stato dei luoghi è ben evidenziato
nelle fotografie dimesse dalle parti (e non contestate).

Ciò che parte attrice non ha però dimostrato (o la prova orale chiesta non
sarebbe stata idonea a fornire una tale prova: v i capitoli formulati nella

memoria depositata il 28/1/2014) è che vi fosse una situazione di pericolo occulto, non percepibile e dunque non evitabile.

Lo stato dei luoghi così come documentato dalle fotografie in atti dimostra una pavimentazione che non presenta alcun pericolo occulto.

Anzi, il fatto che la signora nell'entrare in concessionaria avesse già poco prima varcato l'ingresso, utilizzando lo scalino ivi presente, dimostra non solo la astratta percepibilità dello scalino, ma di più, e cioè che la signora in concreto ne conosceva l'esistenza.

La domanda risarcitoria così come formulata manca quindi di fondamento e non può essere accolta.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 348/2013 R.G. ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:

- 1) respinge la domanda dell'attrice;
- 2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di _____ e di _____, spese che si liquidano per ciascuna delle parti come segue: euro 900 per la fase di studio della controversia, euro 600 per la fase introduttiva, euro 600 per la fase di trattazione/istruttoria, euro 1.200 per la fase decisoria; oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge; oltre alla rifusione di euro 458,25 in favore di _____ per anticipazioni.

Treviso, 17/7/2014

Depositato in Cancelleria

il 17/7/14

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Serena MACCOLINI

Giuliana Bizzante Menegazzi

Serena MACCOLINI